

APPUNTO AL NUVA

Oggetto: *Obblighi di pubblicazione ex art. 14 del D.LGV n. 33 del 2013 – Richiesta dell'ANAC ex art. 4, co. 1, DLV n. 33/2013.*

Premessa. Con nota del 6 luglio 2020 (Fasc. n. 3252/2020) l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a seguito di segnalazione, ha effettuato una verifica sulla sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'Università di Teramo dalla quale “*sarebbero emersi alcuni dubbi sulle pubblicazione relative al Direttore generale*”, [REDACTED]

In particolare, l'ANAC lamenta che con riferimento alle dichiarazioni patrimoniali e dei redditi previste dall'art. 14, DLV n. 33/2013, “*risulta pubblicato esclusivamente il modello 730/2019 relativo ai redditi 2018*”, e che non sarebbe chiaro se il citato Direttore generale “*sia ancora in carica o sia cessata*”.

L'ANAC, dopo aver rammentato quali siano nello specifico gli obblighi di legge e le sanzioni irrogabili per la loro violazione, con particolare riferimento al caso in cui il soggetto sia cessato dall'incarico, chiede al Responsabile per la trasparenza “*di voler innanzitutto chiarire se il Direttore sia o meno cessato alla data del 30 giugno 2020 e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di fornire nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente ed al medesimo indirizzo, chiarimenti sul mancato adempimento con specifico riferimento alla mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013, trattandosi di fattispecie sanzionabile*”; e all'OIV di voler “*attestare, ai sensi dell'art. 14, lett. g) del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, lo stato di pubblicazione dei predetti dati riferiti a fattispecie sanzionabili*”.

1. Il quadro normativo. A tal proposito si rammenta che l'art. 14, D.lgv. n. 33/2013, al comma 1-bis prescrive che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati indicati nel comma 1 per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito.

I dati richiesti sono i seguenti:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano¹. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

Lo stesso Decreto legislativo n. 33 del 2013, all'art. 43 pone sul Responsabile della trasparenza l'obbligo di svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione, invitandolo ad assicurare *“la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”*. L'ultimo comma della medesima disposizione aggiunge altresì che: *“In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità”*.

Per quanto riguarda, invece, i compiti dell'OIV, l'art. 44 dello stesso testo normativo dispone che: *“L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati”*, mentre l'art. 14, comma 4, lett. g) , del D.Leg.vo 27 ottobre 2009, n. 150 (in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)

¹ Si tratta di una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni patrimoniali (beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri), azioni di società; quote di società e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

precisa che l'OIV *“promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e alla integrità di cui al presente Titolo”*. A tal proposito si segnala che per l'anno in corso le attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono stati prorogati al 30 giugno 2020 e la relativa attestazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente entro il **31 luglio 2020** (Comunicato del Presidente ANAC del 12 marzo 2020).

Per quanto riguarda la violazione dei citati obblighi di pubblicità, gli artt. 46 e 47 del D.leg.vo n. 33/2013 ne disciplinano le conseguenze prevedendo specifiche responsabilità e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico degli inadempienti. Tali disposizioni, però, non possono al momento trovare compiuta applicazione. Si segnala che i commi 1-bis e 1-ter, art. 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sono stati oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale avendo il TAR Lazio sollevato questione di legittimità con riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 117 primo comma della Costituzione *«nella parte in cui prevedono che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere c) ed f) dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali»*. Il Tar Lazio, infatti, ha lamentato l'illegittimità delle suddette disposizioni per aver immotivatamente esteso, *sic et simpliciter*, gli obblighi di pubblicità che l'art. 14, co. 1, D.Lvo n. 33/2013 aveva originariamente previsto per i titolari di incarichi politici a tutti i dirigenti pubblici.

La Corte, pronunciata sulla questione con la sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019, ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165² (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”³.*

² Tali commi individuano due particolari categorie di incarichi dirigenziali, quelli di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (comma 3) e quelli di funzione dirigenziale di livello generale (comma 4).

³ La Corte ricorda che: *“I destinatari originari di questi obblighi di trasparenza sono titolari di incarichi che trovano la loro giustificazione ultima nel consenso popolare, ciò che spiega la ratio di tali obblighi: consentire ai cittadini di verificare se i componenti degli organi di rappresentanza politica e di governo di livello statale, regionale e locale, a partire dal momento dell'assunzione della carica, beneficino di incrementi reddituali e patrimoniali, anche per il tramite del coniuge o dei parenti stretti, e se tali incrementi siano coerenti rispetto alle remunerazioni percepite per i vari incarichi. La novella di cui al d.lgs. n. 97 del 2016 aggiunge all'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013 cinque nuovi commi, tra i quali, appunto, quello censurato, che estende gli obblighi di pubblicazione ricordati, per quanto qui interessa, ai titolari di*

In ottemperanza alla statuizione della Corte, il legislatore è intervenuto con il D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 (convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8), e ha rimesso ad un apposito regolamento, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, la indicazione dei dati che le Amministrazioni dovranno pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali (con la sola esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del D. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165) e ha sospeso nelle more l'applicazione degli artt. 46 e 47 del D.leg.vo n. 33/2013 sterilizzando in tal modo le violazioni che nel frattempo fossero intervenute (sempre però con esclusione dei titolari di incarichi dirigenziali ex art. 19, co. 3 e 4 del D.Leg.vo n. 165/2001)⁴.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

2. La fattispecie in contestazione. Innanzi tutto, va rilevato che nessuna segnalazione è mai pervenuta a questo OIV in merito a mancati o ritardati obblighi di pubblicazione dell'Università di Teramo sui dati del Direttore generale [REDACTED]

Per quanto riguarda la cessazione o meno dall'incarico del Direttore generale, si segnala che l'atto di nomina, pubblicato il 5/5/2017, che prevedeva una durata triennale dell'incarico con scadenza inizialmente fissata al 16 aprile 2020, è stato prorogato: dapprima fino al 30 giugno 2020 (addendum del 2 dicembre 2019) ed una seconda volta (addendum del 6 febbraio 2020) al 20 luglio 2020, con atti sottoscritti dal Magnifico Rettore e dal Direttore generale che al momento risultano entrambi pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente dell'ateneo teramano⁵.

Per quanto riguarda le dichiarazioni patrimoniali e dei redditi si rammenta che l'ANAC con propria delibera del 12 aprile 2017, n. 382, aveva sospeso l'obbligo di pubblicazione "*in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore*"; con successiva delibera n. 586 del 26 giugno 2019, all'esito della pronuncia di incostituzionalità, l'ANAC è tornata sulla questione precisando che l'art. 14, comma 1, lett. f) trova applicazione nei confronti di tutti i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale appartenenti a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D.Leg.vo n. 165/2001.⁶

incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli attribuiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

In tal modo, la totalità della dirigenza amministrativa è stata sottratta al regime di pubblicità congegnato dall'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013 – che per essi prevedeva la pubblicazione dei soli compensi percepiti, comunque denominati – ed è stata attratta nell'orbita dei ben più pregnanti doveri di trasparenza originariamente riferiti ai soli titolari di incarichi di natura politica”.

⁴ In altri termini, risultano sospese tutte le sanzioni in materia di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, in riferimento ai soggetti di cui all'art. 14, comma 1 bis, ovvero i dirigenti e gli amministratori pubblici, ad esclusione dei soggetti titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001

⁵ Il secondo atto di proroga, pubblicato fin dalla sua sottoscrizione, ha visto modificata la sola denominazione in data 8 luglio 2020.

⁶ Come è stato osservato dai primi commentatori, secondo l'ANAC il rinvio operato dalla Corte all'art.19, co. e 4 cit. è espressione della volontà di individuare i dirigenti cui spetta l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. f) non in

Al momento sulla pagina Amministrazione trasparente del sito ufficiale di ateneo risulta correttamente pubblicata l'ultima dichiarazione dei redditi che è quella relativa all'anno 2018, Mod. 730/2019, non ancora sostituita da quella relativa ai redditi 2019 il cui termine di presentazione risulta prorogato, a causa dell'emergenza COVID, al 30 settembre 2020.

Non risultano, invece, essere mai state pubblicate le dichiarazioni patrimoniali; a tal proposito si segnala che il responsabile della trasparenza, all'indomani della delibera ANAC del giugno scorso, aveva formulato una espressa richiesta al responsabile dell'ufficio affari generali ed istituzionali e al Direttore generale (email del 9 agosto 2019) rinnovata il successivo 22 ottobre 2019 che, però, non ha mai ricevuto riscontro (naturalmente la mancata pubblicazione di tale documento si appalesa sanzionabile a condizione che al Direttore generale di un'istituzione universitaria si ritenga riferibile la disposizione in discorso in quanto rientrante tra gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del D.leg.vo n. 165 del 2001).

Si rammenta, infine, che in applicazione del regolamento del 16 novembre 2016 (approvato dal Consiglio ANAC e relativo all'esercizio del potere sanzionatorio ex art. 47 del D. Leg.vo n. 33/2013), questo OIV può scegliere di fornire alla richiedente ANAC una risposta congiunta con il responsabile della trasparenza nei termini previsti (30 giorni dal 6 luglio 2020) con la quale dovranno essere spiegati i motivi della mancata pubblicazione e, qualora la stessa dipenda da omessa comunicazione del soggetto obbligato, si dovranno trasmettere i dati identificativi, l'indirizzo di posta certificata personale e l'indirizzo di residenza del soggetto medesimo (art. 4, Reg. 16 nov. 2016, in G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016).

ragione dell'amministrazione di appartenenza quanto in relazione alle attribuzioni spettanti e alla posizione all'interno dell'organizzazione rivestita, essendo rilevanti i titolari di quegli uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali e non.